Statuto dell'associazione di promozione sociale
Società di Danza - Circolo di Romagna - APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del codice civile e del D.lgs 3/7/2017 n. 117 e successive modificazioni, un'associazione di promozione sociale denominata "**Società di Danza – Circolo di Romagna - APS**" con sede Sant'Agata sul Santerno, operante senza fini di lucro. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale "Società di Danza" e ne riconosce gli scopi e le finalità.
L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera di assemblea ordinaria.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3/7/2017, n. 117 e successive modificazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.
In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

a- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
b- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

1- Diffondere la cultura della danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo,
2- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento e per lo svolgimento della propria attività da:

1- Quote e contributi degli associati,
2- Eredità, donazione e legati,
3- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,
4- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,

5- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
6- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
7- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
8- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, spettacoli d'intrattenimento, sottoscrizioni anche a premio),
9- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 – Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 – Membri dell'Associazione

Possono aderire all'associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche, enti, associazioni e circoli che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Sono membri dell'associazione i soci fondatori e i soci aderenti, cioè coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal consiglio direttivo per particolari benemerenze nel campo della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell'associazione. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento del contributo.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusioni dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domanda di ammissione come associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
La qualità di socio si perde per:

1- recesso da comunicare in forma scritta all'associazione. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile,
2- esclusione nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione,
3- decadenza causa mancato versamento della quota associativa,
4- causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

L'esclusione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del consiglio direttivo sul libro dei soci e non dà diritto alla restituzione della quota associativa versata.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7- Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari,
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione,
- al pagamento della quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione,
- a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nell'assemblea ha diritto al voto l'associato maggiorenne in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta ed ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa.
La convocazione è pubblicizzata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della convocazione; tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della maggioranza (metà più uno) dei soci. L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- approva di bilancio o rendiconto economico-finanziario,
- approva i programmi dell'attività da svolgere,
- approva eventuali regolamenti,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso,
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso,
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale,
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede legale, sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei ¾ dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari,
- predispone il bilancio o il rendiconto economico-finanziario,
- predispone eventuali regolamenti interni,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale,
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione (progetti-studio, direzione artistica, percorsi formativi, ecc),
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci,
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece il Vice-presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzo) dei membri.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, indirizzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e coordinare l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'Associazione.
La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.